

COMUNE DI PINZOLO



PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO
IN LOC. PINETA A PINZOLO, PER UN PERIODO DI
TRE ANNI (2020 - 2021 - 2022)**

***(Servizio prestato conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
dicembre 2013 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico)***

**APPALTO A MISURA - AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

(art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991
e dell'art. 17 della L.P. 2/2016)

CAPITOLATO D'ONERI

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	213.545,00
Di cui:		
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	191.645,00
Fornitura materiali da liquidarsi al prezzo di acquisto + 15%	€	21.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		900,00
	€	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	79.255,00
TOTALE COMPLESSIVO		292.800,00

Pinzolo, marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Dott. Ing Walter Ferrazza)
f.to digitalmente

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Servizio di gestione del verde pubblico.....	6
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 8 – Durata del contratto.....	7
Art. 9 – Importo del contratto.....	7
Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	9
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 18 – Subappalto.....	9
Art. 19 – Tutela dei lavoratori.....	10
Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	10
Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	11
Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	11
Art. 23 – Sicurezza.....	12
Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	12
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	12
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	13
Art. 28 – Penali.....	13
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	14
Art. 30 – Recesso.....	14
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	15
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	15
Art. 34 – Spese contrattuali.....	16
Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....	16
Art. 36 – Disposizioni anticorruzione.....	16
Art. 37 – Norma di chiusura.....	16

- PARTE TECNICA -

Art. 38 – Organizzazione e supervisione dei servizio.....	17
Art. 39 - Programmazione delle lavorazioni.....	17
Art. 40 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	17
Art. 41 - Impiego di macchine rumorose.....	18
Art. 42 - Smaltimento materiale di risulta.....	18
Art. 43 - Disposizioni generali per la manutenzione del manto erboso.....	19
Art. 44 - Programma indicativo dei lavori sui campi da calcio.....	19
Art. 45 - Irrigazione campi sportivi.....	19
Art. 46 - Taglio erba campi sportivi.....	20
Art. 47 - Fertilizzazione dei campi sportivi.....	20
Art. 48 - Prevenzione e cura dal feltro.....	20
Art. 49 - Arieggiatura e miglioramento del drenaggio.....	21
Art. 50.- Top-dressing con sabbia silicea.....	21
Art. 51 - Rigenerazione manto erboso.....	21
Art. 52 - Lotta malattie fungine.....	22
Art. 53 - Realizzazione di tappeto erboso mediante fornitura e posa di prato pronto.....	23
Art. 54 - Diserbi selettivi.....	23
Art. 55 - Rullatura.....	24
Art. 56 - Qualità e accettazione di materiali in genere.....	24

CAPITOLATO D'ONERI
(Art. 4 della Legge Provinciale n. 23 del 19 luglio 1990)

PARTE NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto e ammontare dell'appalto

- L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di **“manutenzione ordinaria e straordinaria del manto erboso campi da calcio in loc. Pineta a Pinzolo sintetica, per un periodo di tre anni (2020 - 2021 - 2022)** secondo il progetto esecutivo redatto da l'ufficio tecnico comunale con trattamenti e concimazioni previsti dal consulente agronomico nominato dall'Amministrazione Comunale.
- L'importo complessivo, a base d'asta, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi da calcio di Pinzolo per un periodo di tre anni ammonta ad € 213.545,00 (duecentotredicimilacinquecentoquarantacinque/00)+ I.V.A. 22%, di cui € 21.000,00 per acquisto materiali da liquidarsi al prezzo di costo + utile del 15% ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso secondo gli importi annui risultanti dal seguente prospetto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CAMPI DA CALCIO IN LOC. PINETA A PINZOLO E SANIFICAZIONE CAMPETTI IN ERBA SINTETICA PER UN PERIODO DI TRE ANNI (2020, 2021, 2022).				
Descrizione	Importo primo anno	Importo secondo anno	Importo terzo anno	Importo per tre anni
Opere soggette a ribasso d'asta				
Importo annuo stimato per lo svolgimento del servizio secondo le previsioni progettuali.	€ 66.805,00	€ 62.420,00	€ 62.420,00	€ 191.645,00
Totale opere soggette a ribasso d'asta				€ 191.645,00
Opere non soggette a ribasso d'asta				
Oneri della sicurezza e acquisto di prodotti chimici e materiali, non soggetti a ribasso d'asta				
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 900,00
Acquisto prodotti chimici e materiali da liquidarsi al prezzo di costo + 15%	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00
Totale sicurezza e forniture non soggette a ribasso d'asta	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 21.900,00
Totale complessivo	€ 74.105,00	€ 69.720,00	€ 69.720,00	€ 213.545,00
Somme a disposizione per l'intero appalto	€ 27.275,00	€ 25.990,00	€ 25.990,00	€ 79.255,00
Totale	€ 101.380,00	€ 95.710,00	€ 95.710,00	€ 292.800,00

- Detto importo comprende:
 - le spese per l'impiego di idonee macchine operatrici, gli oneri per la movimentazione dei carichi sia mano che con mezzo meccanico, il carico, trasporto e scarico dei materiali e delle attrezzature in cantiere, l'allontanamento a fine lavori, i trattamenti superficiali e di profondità, i trattamenti fitosanitari ed anticrittogamici, lo smaltimento degli imballaggi, la marchiatura CE dei prodotti utilizzati, la fornitura di tutta la documentazione tecnica dei prodotti utilizzati.
 - il personale tecnico e la manodopera preposta alle lavorazioni alle dirette dipendenze della ditta appaltatrice; impresa dotata di adeguata capacità tecnico economica, in regola con le posizioni contributive, assicurative e retributive del personale dipendente;
- Le prestazioni oggetto d'appalto sono volte alla corretta manutenzione e mantenimento dei campi da calcio in erba naturale situati presso il centro sportivo Pineta di Pinzolo costituiti da due campi regolamentari e da un campetto centrale. In tal modo, la stazione appaltante si propone di garantire il regolare svolgimento dell'attività calcistica dilettantistica delle squadre locali e lo svolgimento dei ritiri calcistici estivi.
- L'appalto non è suddiviso in lotti.

INDICAZIONE DEI COSTI STIMATI DELLA MANODOPERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'APPALTO (al netto delle spese generali e utile d'impresa) ai sensi art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016

I costi stimati della manodopera per la realizzazione dell'appalto, come risultante da apposito elaborato progettuale, risultano pari ad **€ 79.850,00** su un importo totale dei lavori di € 213.545,00 con incidenza pari al 37,39%.

ATTIVITA' MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Di seguito vengono esplicitate le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all' art.1, comma 53 della Legge n.190/2012 per le quali si rende necessaria l'iscrizione negli appositi elenchi (white list):

- Noli a freddo di macchinari;
- Noli a caldo.

Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

- Il servizio oggetto dell'appalto ha esecuzione presso i campi da calcio in erba naturale del Centro Sportivo Pineta di Pinzolo.
- L'appaltatore deve garantire, nell'ambito della manutenzione straordinaria ed ordinaria dei campi da calcio, con idoneo personale ed attrezzature, le seguenti attività:
 - Spazzolatura e arieggiatura con apporto di sabbia silicea;
 - Realizzazione di dreni superficiali secondo le cadenze di progetto;
 - Trasemina e ripristino manto erboso con zolle prevegetate;
 - Interventi fitosaitari, concimazioni e diserbi selettivi qualora ammessi secondo quanto stabilito dal consulente agronomico nominato dall'amministrazione comunale;
 - Taglio dell'erba, segnatura campi e rizollatura a fine partita con manutenzione ordinaria giornaliera dei campi da calcio;
 - Nolo di Robot tagliaerba per gli utilizzi ordinari;
- L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara nonché dall'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

- L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
- La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
- La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
- In particolare, l'appaltatore è tenuto a svolgere il servizio manutentivo secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali e secondo le indicazioni e le modalità operative indicate dalla Direzione Lavori e dal consulente agronomico nominato dalla stazione appaltante.
- L'appaltatore è tenuto inoltre ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

- La stazione appaltante provvede alla redazione di un programma di utilizzo della struttura sportiva da parte delle squadre locali e durante i ritiri calcistici estivi evitando per quanto possibile di sovrautilizzare la struttura con conseguente affaticamento e deterioramento eccessivo del tappeto erboso;
- La stazione appaltante provvede a programmare le attività in base agli utilizzi dei campi da calcio ed ai ritiri calcistici estivi;
- Sono a carico della stazione appaltante gli oneri di progettazione, le analisi di laboratorio e la definizione degli interventi da eseguire compreso programma di concimazione e dei trattamenti fitosanitari secondo le indicazioni del consulente agronomico;

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

- Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- Criteri ambientali mnimi per la gestione del verde pubblico di cui al D.M. Ambiente 13 dicembre 2013.
- le norme del codice civile.

- Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Servizio di gestione del verde pubblico

- L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi.
- Nello specifico, la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:
 - a) gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di origine chimica;
 - b) caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti;
 - c) introduzione di nuove piante ornamentali;
 - d) utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale;
 - e) impiego di attrezzature a batteria ricaricabile, quali motoseghe, soffiatori, decespugliatori, tagliasiepi e tagliaerba, per diminuire sensibilmente il rumore durante il loro utilizzo e non produrre dannose emissioni di gas di scarico;
 - f) pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri) valutando la possibilità di realizzare pozzi di prima falda oppure sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate nell'impianto di irrigazione;
 - g) formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione nell'esecuzione del servizio;
 - h) segnalazione tempestiva di presenza di piante e animali infestanti per dare la possibilità al soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti;
 - i) elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione e controllo dei parassiti utilizzate, sulla tipologia e quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e lubrificanti utilizzati, sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la qualità del suolo e dell'ambiente suggerite;
 - j) gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato. Dovrà essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulite e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale;
 - k) dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

- Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'appaltatore a responsabile del trattamento dati);
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI; [se vi sono oneri della sicurezza interferenziali]
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
- Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 – Durata del contratto

- Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni tre durante il periodo vegetativo da marzo a novembre, compresi.
- Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
- Non sono previste proroghe o rinnovi alla scadenza contrattuale.

Art. 9 – Importo del contratto

- Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

- Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
- Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto

- Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
- L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
- Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
- Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
- Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

- Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

- Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

- La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in due rate annuali per lavori eseguiti al 15 luglio ed al 30 novembre di ciascun anno secondo gli importi risultanti dalla contabilità dei lavori eseguiti senza fissare alcun limite di importo minimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
- I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
- L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
- La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
- In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
- In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
- La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

- La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
- La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
- La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

- Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

- È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
- Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
- La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 18 – Subappalto

- In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
- La fornitura e la posa in opera dei trattamenti fitosanitari, di fertilizzazione, di eventuale diserbo selettivo e le altre lavorazioni eseguite sui campi da calcio che prevedono anche la fornitura di materiale secondo le previsioni progettuali sono subappaltabili separatamente.
- L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze

previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
- L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
- Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
- L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
- L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori

- L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

- Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale

n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti impiegati nel settore del Verde Pubblico (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti). Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

- Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.
- L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
- Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 21 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Di seguito l'articolato nel caso in cui trattasi di servizio già affidato in appalto.

- Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, temperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

Art. 22 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

- L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità

lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

- Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 23 – Sicurezza

- L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
- L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
- L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 24 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

- L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

- In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Comune di Pinzolo, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 26 – Garanzia provvisoria e definitiva

- Ai sensi dell'art. 31 comma 2, della L.P. 2/2016, non è richiesta la presentazione di cauzione provvisoria, si ritiene inoltre di non dover richiedere la cauzione provvisoria prevista dall'art 21 del Regolamento dei contratti del Comune di Pinzolo.
- Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
- In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

- La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica dovrà riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati dell'Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.
- La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

- Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
- L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
- L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
- A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
- La polizza assicurativa RCT aziendale dovrà prevedere la copertura dei danni verso terzi.
- La polizza RCT aziendale dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 1.500.000,00.
- La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
- A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.00,00 per persona.
- Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 28 – Penali

- In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al programma manutentivo definito dal consulente agronomico e dalla stazione appaltante, nel rispetto delle lavorazioni previste in progetto, comunicato all'appaltatore con 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle lavorazioni una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al programma delle lavorazioni e degli interventi previsti.
- In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 1.000,00 per ciascun ritardo accertato.
- L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
- In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

- Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.
- Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

- Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 20 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente capitolato;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - [alcuni esempi tra i quali scegliere eventuali ulteriori casi di grave inadempimento]
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 30 – Recesso

- Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 31 – Definizione delle controversie

- Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
- È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
- L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
- “Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).”

- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
- Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
- Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

- Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

- L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

- L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 35 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
- Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
- In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36 – Disposizioni anticorruzione

- Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura

- L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE TECNICA

Art. 38 – Organizzazione e supervisione dei servizi

- L'Appaltatore espletterà i servizi oggetto del presente Capitolato con personale adeguatamente formato e con idonei macchinari necessari alla realizzazione degli interventi manutentivi.
- L'appaltatore provvederà a sua cura e spese a reperire tutti i materiali necessari al corretto svolgimento del servizio.
- I prodotti a consumo variabile quali concimi, fitosanitari, diserbanti ammessi nonché altri materiali per la cura dei campi sportivi, da utilizzarsi secondo le prescrizioni del consulente agronomico e del direttore di esecuzione del contratto, saranno liquidati secondo i prezzi di acquisto, f.co Centro Sportivo Pineta di Pinzolo, aumentato del 15%.
- Per la liquidazione di tali materiali l'appaltatore dovrà fornire necessariamente alla stazione appaltante d.d.t. e le fatture di acquisto e trasporto dei materiali utilizzati.
- I trasporti eseguiti direttamente con i mezzi dell'appaltatore non verranno riconosciuti.
- L'appaltatore eseguirà, in collaborazione con il consulente agronomico ed il direttore del servizio, la vigilanza ed il controllo sull'andamento del servizio appaltato segnalando tempestivamente le problematiche riscontrate al fine di porre in atto tutte le misure necessarie alla loro risoluzione.
- Qualora il servizio non venga eseguito in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato, è riservata alla Stazione appaltante la facoltà di applicare le disposizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto norme amministrative.
- L'Impresa è responsabile degli eventuali danni arrecati a beni mobili o immobili interessati dal servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità ai fatti.
- Gli interventi manutentivi previsti nel presente progetto dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto durante le stagioni vegetative contemplate nell'appalto a prescindere dai periodi di chiusura dell'Appaltatore per ferie.

Art. 39 – Programmazione delle lavorazioni

- Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno necessariamente programmate con cadenza bisettimanale al fine di coordinare e conciliare le esigenze lavorative con gli utilizzi della struttura sportiva da parte dei soggetti autorizzati.
- Le lavorazioni eseguite dovranno essere annotate e sottoscritte dagli addetti ai lavori, su apposito registro conservato in cantiere unitamente ai documenti di trasporto dei materiali utilizzati. Il registro delle lavorazioni sarà sottoscritto dal direttore di esecuzione del contratto in segno di accettazione e sarà utilizzato per la contabilizzazione dei servizi eseguiti.
- Il contratto non prevede l'esecuzione di lavori in economia in quanto tutte le lavorazioni ordinarie sono ricomprese in apposita voce di elenco relativa alla manutenzione ordinaria dei campi da calcio; tuttavia nel caso in cui si rendesse necessario realizzare, particolari ed impegnativi interventi manutentivi o riparatori non previsti e non prevedibili, sarà possibile eseguire eventuali lavori aggiuntivi previo ordine scritto, rivolto all'appaltatore o ad altra ditta specializzata nel rispetto della normativa vigente in materia di varianti progettuali.

Art. 40 – Modalità di prestazione del servizio

- Durante la prestazione del servizio l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni facendole espressamente osservare a tutti gli operatori da esso impiegati, a qualsiasi titolo.
- I servizi dovranno essere effettuati in conformità alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e delle voci di elenco prezzi unitari, comunque secondo le regole di buona

tecnica, impiegando attrezzature e macchine operatrici in stato di massima efficienza e in conformità alle vigenti norme di sicurezza e secondo quanto specificato dal D.M. 81/2008 e previsto dal DUVRI

- Ciascun intervento dovrà essere portato a termine senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore o diverso accordo con il direttore di esecuzione del contratto, tenendo presente che i giorni di ingiustificata sospensione del servizio saranno oggetto di penale come specificato nelle Norme amministrative del presente Capitolato.
- Le attrezzature, gli utensili e gli apparati di taglio dovranno essere sempre a punto, al massimo dell'efficienza e sempre affilati e gli operatori dovranno essere dotati di tutte le protezioni individuali atte a garantire l'incolumità personale.
- Qualora si verificasse la presenza di utenti o di altri operatori non dipendenti, dalla ditta aggiudicataria del presente contratto, l'Appaltatore deve sospendere le operazioni eventualmente in atto e comunque tutti gli interventi potenzialmente pericolosi, fino a quando l'area non risulta libera.
- L'Appaltatore dovrà provvedere alla perfetta pulizia delle aree interessate in qualsiasi modo dagli interventi manutentivi, nonché al ripristino immediato delle opere e delle aree eventualmente danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

Art. 41 – Impiego di macchine rumorose

- Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto l'impiego di macchine rumorose sarà disciplinato dalla normativa vigente e dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pinzolo.

Art. 42 – Smaltimento materiale di risulta

- Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito di interventi di manutenzione oggetto del presente appalto eseguiti su beni comunali, sono da intendersi autoprodotti dall'Appaltatore.
- Nel caso in cui il materiale sia caratterizzato come rifiuto i codici CER sono indicati di seguito e l'Appaltatore dovrà in particolare:
 - A) gestire la raccolta differenziata nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. di tutti i contenitori e gli imballaggi prodotti nel corso delle attività, conferendoli ai centri di raccolta e recupero dei materiali.
L'appaltatore consegnerà sempre se possibile i rifiuti a soggetti autorizzati ad attività di recupero e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, a soggetti autorizzati ad attività di smaltimento.
Il materiale vegetale proveniente dalle operazioni manutentive eseguite sui campi da calcio sarà gestito per mezzo di apposito container destinato allo stoccaggio temporaneo del materiale vegetale, posizionato su area di proprietà comunale, esterna ai campi da calcio, provvedendo al ritiro ed al conferimento presso un centro di compostaggio tramite ditta autorizzata.
 - B) documentare alla Direzione Lavori il possesso delle Autorizzazioni e/o iscrizioni necessarie per l'attività di gestione dei rifiuti ovvero, in assenza di tali Autorizzazioni, avvalersi dei servizi offerti da soggetto debitamente autorizzato;
 - C) sostenere tutti gli oneri connessi alle attività di gestione rifiuti, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri derivanti dalla corretta gestione dei depositi temporanei; la compilazione dei formulari di identificazione ("FIR"); la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico; i costi relativi all'avvio a recupero o smaltimento, i quali si intendono tutti inclusi nel Corrispettivo, ad esclusione dei costi relativi al trattamento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del tappeto erboso, rappresentati dal nolo del container e dal conferimento al centro di compostaggio del materiale da compostare;
 - D) Ogni analisi di legge di caratterizzazione, classificazione e/o omologazione del rifiuto sarà a carico dell'Appaltatore.
- I rifiuti che potranno essere prodotti nell'ambito degli interventi in oggetto sono:
 - erba CER 200201
 - materie plastiche/componenti impianti irrigui CER 170203

- terre e rocce da scavo CER 170504
- imballaggi misti CER 150106
- Nel caso in cui nel corso dell'appalto sorgano nuove esigenze derivanti dal rinvenimento di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, così come definiti dalla vigente normativa, all'interno delle aree oggetto dell'appalto, tale evento dovrà essere comunicato alla stazione appaltante, che si occuperà direttamente alla raccolta e al conferimento nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 43 – Disposizioni generali per la manutenzione del manto erboso

- La coltura e manutenzione dei manti erbosi comprende tutti gli interventi e le operazioni periodiche, dettate dalla buona tecnica agronomica, per garantire in ogni epoca una composizione floristica dei campi esente da erbe infestanti e la loro buona conservazione.
- Dopo l'utilizzazione sportiva le asperità del terreno devono essere spianate con appositi attrezzi (rastrelli, tappeti a traino, ecc...), avendo cura di non alterare la struttura degli strati superficiali.
- I buchi e gli avvallamenti vanno riempiti con lo stesso materiale del manto, in modo da evitare l'affioramento dei materiali di sottofondo. Va posta cura nel non alterare le pendenze e la planarità'.
- Tutte le macchine operatrici e attrezzature dovranno essere dotate di pneumatici salva prato a bassa pressione tipo garden.

Art. 44 – Programma indicativo dei lavori sui campi da calcio

- Il programma degli interventi manutentivi rispecchia in linea di massima le previsioni progettuali previste nel computo metrico estimativo, nel periodo marzo - novembre, con definizione dei cicli di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari da parte del consulente agronomico sulla base dei risultati delle analisi podologiche.
- Gli interventi manutentivi dovranno necessariamente essere programmati in funzione della normale attività sportiva e dei ritiri calcistici estivi.

Art. 45 – Irrigazione campi sportivi

- In rapporto alla stagione, alle condizioni meteorologiche ed alle caratteristiche del tappeto erboso, va mantenuto il giusto gradiente di umidità attraverso l'opportuna programmazione dell'impianto di irrigazione.
- L'irrigazione nel periodo estivo va fatta quotidianamente nelle ore serali-notturne. E' molto importante che l'irrigazione venga effettuata con regolarità, in modo da evitare danni consistenti al tappeto erboso verificando periodicamente il raggiungimento del giusto grado di umidità in corrispondenza dell'apparato radicale.
- L'appaltatore dovrà inoltre verificare il corretto funzionamento del sensore di pioggia che inibisce l'attivazione dell'impianto di irrigazione in caso di condizioni atmosferiche avverse.
- In estate durante le ore calde sarà necessario programmare uno o più cicli di syringing o irrigazione leggera finalizzata al raffrescamento evapotraspirativo del manto erboso finalizzato al mantenimento di ottimali processi fotosintetici.
- La manutenzione ordinaria (pulizia, regolazione irrigatori, ecc) e la gestione totale dell'impianto di irrigazione è a totale carico della ditta appaltatrice.
- In particolare l'appaltatore deve:
 - verificare il corretto posizionamento dell'irrigatore rispetto al piano di campagna e riposizionarlo in quota se necessario;
 - controllare la funzionalità degli irrigatori (chiusura incompleta per la presenza di detriti, usura di ugelli e meccanismi, guasto, ecc.);
 - verificare il funzionamento degli irrigatori dinamici a pieno cerchio o a settore;
 - programmare il funzionamento dell'impianto di irrigazione tramite apposita centralina elettronica con impostazione degli orari di attivazione dei singoli cicli e dei tempi di funzionamento di ciascun irrigatore, selezionando l'alimentazione da acquedotto ed obbligatoriamente da vasca di accumulo, durante i periodi di funzionamento dello

Stadio del Ghiaccio di Pinzolo durante i quali è disponibile l'acqua di raffreddamento dell'impianto di refrigerazione.

- La programmazione dell'impianto di irrigazione non dovrà interferire con gli utilizzi programmati della struttura e con lo svolgimento degli interventi manutentivi previsti in progetto e con il taglio dell'erba.
- Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria dei campi da calcio sono posti in carico dell'appaltatore gli oneri relativi all'attivazione primaverile ed allo scarico antigelo dell'impianto di irrigazione prima delle gelate autunnali.

Art. 46 – Taglio erba campi sportivi

- L'appaltatore dovrà garantire, per mezzo di robot rasa erba, un'altezza di taglio di sui campi sportivi di 2,5 - 3,5 cm., mettendo a disposizione un numero minimo di robot atti a garantire un taglio completo dei campi da calcio del centro sportivo Pineta di Pinzolo ogni due giorni fatti salvi eventi imprevedibili ed avverse condizioni atmosferiche tali da impedire il regolare svolgimento dei tagli programmati.
- Ogni 15 giorni andranno eseguite le rifiniture con decespugliatore lungo il lato interno della recinzione perimetrale lungo i bordi delle opere di separazione interna ai campi da calcio.
- Durante due principali ritiri calcistici estivi, ed in caso di necessità, prima degli interventi di manutenzione straordinaria, il taglio dell'erba con robot rasa erba sarà sostituito con taglio meccanico utilizzando preferibilmente macchine a lama elicoidale o rotative; la regolazione dell'altezza di taglio va controllata frequentemente e le lame e controlame vanno tenute in perfette condizioni di affilatura.
- E' preferibile l'utilizzo della tecnica di taglio del grasscycling o mulching che non prevede la raccolta dell'erba tagliata ma il suo rilascio sul prato dopo una intensa triturazione.
- E' comunque necessario raccogliere sempre i residui della tosatura non idonei alla formazione del mulching.
- Il taglio va fatto almeno un giorno prima dell'uso sportivo, e comunque sentito il parere direttore dell'esecuzione del servizio.

Art. 47 – Fertilizzazione dei campi sportivi

- L'appaltatore dovrà eseguire le fertilizzazioni previste nel programma annuale secondo le indicazioni e con i prodotti indicati dal consulente agronomico.
- La distribuzione dei fertilizzanti deve essere omogenea, in modo da garantire l'uniformità del trattamento e del risultato finale.
- Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 48 – Prevenzione e cura dal feltro

- I metodi di controllo del feltro sono essenzialmente due:
 - Biologico (preventivo)
 - Meccanico (curativo)
- Il metodo biologico si attua mediante pratiche colturali che consentono di favorire la decomposizione del feltro e non stimolino una crescita eccessiva delle essenze.
- Le pratiche colturali più efficaci sono:
 - Il top-dressing, cioè la distribuzione di sabbia sul tappeto.
 - Evitare apporti eccessivi di irrigazione e azoto.
- Il metodo meccanico consiste nell'effettuare un'operazione di verticutting mediante l'uso di macchine operatrici dotate di lame rigide o flessibili operanti in senso verticale in modo da tagliare il tappeto perpendicolarmente alla superficie del suolo. Meglio assicurarsi che il tappeto sia ben radicato prima di effettuare l'operazione onde evitare di asportare parti ancora in vegetazione. Una conseguenza del feltro è infatti la presenza di un apparato radicale molto superficiale. Il momento in cui effettuare l'operazione di verticutting dipende

da svariati fattori, ma è bene contare su almeno 2-3 settimane di crescita vegetativa dopo l'operazione. Far seguire al verticutting una fertilizzazione ed un'irrigazione allo scopo di favorire la ripresa del tappeto.

- Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 49 – Arieggiatura e miglioramento del drenaggio

- Ai fini di ripristinare le condizioni ideali allo sviluppo e all'approfondimento delle radici e per il corretto drenaggio delle acque è previsto l'utilizzo di macchine, capaci di arieggiare e decompattare il terreno senza danneggiare il tappeto erboso e senza compromettere l'immediata agibilità del campo.
- E' fondamentale verificare il tasso di umidità del suolo prima di ogni bucatura e se necessario rimandare l'intervento fino a quando le condizioni non saranno ottimali.
- La bucatura viene effettuata con l'ausilio di apposite macchine di tipo semovente, trainate o portate che possiedono delle punte piene o delle fustelle che estraggono una carota di terra e permettono di effettuare fori di diversi diametri (da un minimo di 6 a 25 mm) e di raggiungere profondità variabili da 5 cm a 40 cm. Anche il numero dei fori per unità di superficie è regolabile in funzione del tipo di macchina utilizzata, del diametro delle punte e dalla velocità di avanzamento e varia in media dai 700 ai 120 fori al m².
- Le variabili che influenzano la scelta del tipo di punta, il suo diametro, la lunghezza, la densità dei fori, dovranno essere accuratamente valutate in campo da personale esperto.
- Per rinforzare il drenaggio del campo da gioco rimettendo in comunicazione la superficie con i dreni sottostanti in ghiaietta si procederà alla formazione di microdreni superficiali (microslits) eseguiti con macchina (a titolo indicativo tipo Blec vibra o equivalente) trainata da trattore, equipaggiata con un set di lame ricurve che effettuano ad ogni passata dei solchi nel terreno ogni 25 cm circa che vengono allargati fino ad una profondità compresa tra 10 e 20 cm per mezzo di coltelli e contemporaneamente riempiti con sabbia che viene rullata con una serie di ruote posteriori accostate.
- Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 50 – Top-dressing con sabbia silicea

- Il top-dressing o sabbiatura, consiste nella distribuzione di sabbia silicea sulla superficie del campo al fine di colmare i fori creatisi con la bucatura e di contrastare la formazione del feltro.
- Il top-dressing si effettuerà utilizzando sabbia che dovrà avere adeguata granulometria idonea all'utilizzo come substrato per tappeti erbosi.
- La sabbia verrà applicata, uniformemente su tutta la superficie con appositi rimorchi spargisabbia, muniti di pneumatici a bassa pressione.
- Il top-dressing può anche essere eseguito durante il campionato con una leggera sabbiatura, per rimediare ad una alterazione della superficie durante la fase invernale o ad una situazione critica di instabilità del suolo dopo una serie di precipitazioni sfavorevoli.
- Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 51 – Rigenerazione manto erboso

- La trasemina sarà effettuata per mezzo di apposite seminatrici munite di lame, le quali aprono un piccolo solco nel terreno entro il quale verrà fatto cadere il seme e da un sistema che richiude il solco stesso. Poiché il periodo a disposizione per lo sviluppo delle nuove piantine è limitato, si dovranno preferire specie erbacee a rapido sviluppo come il *Lolium perenne*; per la composizione del blend di *Lolium perenne* si devono scegliere almeno tre varietà diverse.
- Se la risemina non avviene su tutta la superficie, sarà raccomandabile utilizzare le stesse varietà di *Lolium* che erano presenti nel miscuglio usato all'impianto. Anche nel caso di

risemina sull'intera superficie, si dovrà creare un blend le cui componenti devono avere caratteristiche simili di intensità di colorazione, velocità di germinazione e di insediamento, in modo tale che non si crei una competizione desequilibrata tra le stesse. La scelta delle varietà deve essere effettuata sulla base di elevate velocità di germinazione ed insediamento, resistenza al calpestio, alle malattie fungine, e bassa temperatura di vegetazione che permette al prato di mantenere un aspetto estetico apprezzabile anche durante i mesi invernali.

- La dose di seme di *Lolium perenne* da utilizzare varierà da 25 a 40 g/m², secondo le indicazioni del consulente agronomico, e andrà distribuita in due passaggi incrociati. La profondità di semina, dovrà essere di 1 cm per ottenere i migliori risultati.
- Dopo la semina diventa importante l'irrigazione, che deve essere costante, poiché un disseccamento può risultare fatale per il seme in fase di germinazione. Se le temperature sono particolarmente elevate, si dovranno inoltre effettuare leggere e frequenti irrigazioni durante la giornata.
- Il taglio del prato dopo la semina dovrà essere mantenuto basso al fine di limitare la competizione per l'aria e la luce tra il tappeto erboso esistente e le nuove piantine nate e solo in concomitanza con il primo taglio del nuovo prato, si aumenterà l'altezza di taglio e la si porterà ad un 50% in più rispetto al periodo di gioco, e ciò per tutto il periodo di riposo del campo.
- Gli interventi verranno programmati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 52 – Lotta malattie fungine

- I principali metodi utili per prevenire e/o curare le malattie fungine del tappeto erboso sono di tipo agronomico e chimico.

Lotta agronomica

Il sistema migliore e fondamentale per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso è quello di adottare pratiche colturali che assicurino un tappeto erboso sano e vigoroso, che abbia bassa suscettibilità alle infezioni fungine, massima resistenza ed un adeguato potenziale di recupero dai danni del patogeno.

Tra le strategie da adottare nella lotta agronomica occorre considerare:

- Sviluppo di un apparato radicale profondo ed esteso
- Corretta altezza e frequenza di taglio per le diverse specie presenti
- Equilibrate fertilizzazioni azotate e potassiche
- Disponibilità di fosforo in fase di impianto
- Riduzione della formazione del feltro
- Mantenere un adeguato drenaggio ed areazione del terreno, con l'impiego delle corrette pratiche agronomiche
- Evitare squilibri idrici

Lotta chimica

Il metodo chimico per la lotta alle malattie fungine del tappeto erboso implica l'uso di composti chimici, detti fungicidi o anche anticrittogamici.

I fungicidi devono essere sempre utilizzati alle dosi raccomandate, infatti dosi maggiori possono provocare problemi di fitotossicità al tappeto erboso, mentre dosi più basse possono determinare un contenimento insufficiente e nel tempo dar luogo allo sviluppo di ceppi resistenti.

Occorre ricordare che, oltre all'obbligo di utilizzare prodotti registrati per l'impiego su tappeto erboso con le dovute cautele, nell'impiego dei fitofarmaci è necessario rispettare il tempo di rientro, definito come periodo che si deve attendere dopo un trattamento per il rientro in aree trattate a scopo di attività lavorativa senza le protezioni previste per la esecuzione dei trattamenti (maschere, stivali, tute monouso, guanti....), che è indicato sulle etichette dei diversi prodotti.

- Gli interventi verranno eseguiti secondo le modalità ed il programma redatto dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 53 – Realizzazione di tappeto erboso mediante fornitura e posa di prato pronto

- Realizzazione di tappeto erboso su aree da individuare in concerto con il direttore di esecuzione del contratto con preparazione meccanica del terreno (pulizia area, spietramento, aratura/vangatura, erpicatura); l'intervento comprende anche il conguaglio del terreno, la concimazione di fondo mediante concime starter in ragione di 30gr/mq, la fornitura e posa di prato pronto in rotoli la cui composizione dovrà preventivamente essere concordata con il direttore di esecuzione del contratto, la rullatura, l'assistenza idrica fino al secondo sfalcio attraverso la regolazione delle impostazioni dei parametri irrigui. La lavorazione verrà contabilizzata successivamente al primo sfalcio del prato e in seguito alla verifica del corretto attecchimento. L'eventuale materiale di risultata dovrà essere smaltito in conformità con quanto previsto in progetto.

Art. 54 – Diserbi selettivi

- Il servizio consiste nel controllo e nell'eliminazione di tutta la vegetazione infestante erbacea cresciuta spontaneamente.
- È richiesta la pulizia e la raccolta differenziata di ogni tipo di rifiuto non pericoloso presente nell'area, con successivo smaltimento dei rifiuti.
- E' richiesta la rimozione della vegetazione infestante tramite operazioni di diserbo meccanico o fisico.
- Il diserbo mediante uso di prodotti fitosanitari può essere ammesso, pur in un approccio integrato, esclusivamente se autorizzato dal DEC tramite emissione di regolare ordinativo, e limitatamente agli ambiti dove le soluzioni alternative non risultano adeguatamente efficaci.
- Pertanto l'eventuale diserbo con l'uso di prodotti fitosanitari è da effettuarsi nel rispetto di:
 - Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" e s.m.;
 - linee guida Provinciali;
 - Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura della PAT n. 136 del 1 marzo 2018;
 - ogni altra normativa specifica in vigore.
- Il diserbo mediante uso di prodotti fitosanitari, dovrà essere effettuato utilizzando dei formulari commerciali contenenti P.A. (principi attivi) registrati e/o autorizzati per l'utilizzo nelle aree urbane e suburbane.
- La ditta esecutrice dovrà disporre per l'esecuzione dell'intervento di personale abilitato all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e di tutte le attrezzature necessarie.
- Tutte le attrezzature devono essere sottoposte a controlli funzionali periodici e a regolazione così come previsto dalla normativa vigente. Ai sensi del punto A.5.6 del PAN, "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", è previsto l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso. A tal proposito dovrà essere fornito il cronoprogramma degli interventi almeno con una settimana di anticipo per permettere al DEC di attuare le dovute forme di pubblicità ritenute più opportune.
- Qualora il DEC, in seguito a verifica effettuata almeno 72 ore dopo il termine del trattamento, rilevi che il diserbo svolto non è stato efficace (ad esempio per la presenza di vegetazione non deperente o secca sulla superficie trattata), potrà a suo insindacabile giudizio richiedere all'impresa la ripetizione dell'intervento unicamente tramite modalità meccaniche o fisiche.
- Nelle aree oggetto di diserbo non manuale, all'operazione di diserbo seguirà, con una tempistica stabilita dal DEC, l'intervento di pulizia con asportazione di tutti i residui ed erba secca comprendente anche la contestuale raccolta del rifiuto. Nel caso di utilizzo di mezzi fisici quali il pirodiserbo, il diserbo a vapore e la schiuma vegetale calda o altri sistemi analoghi, la ditta esecutrice dovrà disporre per l'esecuzione dell'intervento di personale abilitato all'utilizzo e di tutte le attrezzature necessarie a non danneggiare la vegetazione utile al di fuori delle zone trattate.
- Le zone trattate con questi sistemi dovranno essere successivamente riseminate.

- Gli interventi da eseguire verranno indicati dal consulente agronomico in accordo con il direttore d'esecuzione del servizio.

Art. 55 – Rullatura

Le rullature vanno effettuate con rulli leggeri limitate alla sola rimessa in posto delle zone erbose strappate durante la partita con riporto negli strappi di terriccio e seme.

L'eccesso di rullatura e' nocivo sia alla permeabilità del terreno sia al buono sviluppo delle radici.

La rullatura non deve essere effettuata su suolo secco o troppo imbevuto d'acqua.

Art. 56 – Qualità e accettazione di materiali in genere

- I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia, in particolar modo alle norme CEI EN; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
- Qualora il direttore d'esecuzione del servizio o il consulente agronomico rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
- In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
- Entro 10 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta al direttore del servizio ed al consulente agronomico, per l'approvazione, le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare per l'espletamento del servizio in oggetto.
- L'accettazione dei materiali da parte del direttore del servizio e del consulente agronomico non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della buona riuscita del servizio, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(Dott. Ing Walter Ferrazza)
f.to digitalmente